



Comune di Magnago

PROVINCIA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 IN DATA 07/11/2013

OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

L'anno duemilatredici addì sette del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Sindaco	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
4. ALFANO FABIO - Assessore	Sì
5. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

L'Assessore all'Urbanistica Ing. Daniela Grassi;

Premesso che:

- il Comune di Magnago è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n. 27 del 21.06.2010 avente per oggetto "Esame delle osservazioni – controdeduzioni ed approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio", i cui atti hanno assunto efficacia a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41 del 13.10.2010;
- l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio del potere discrezionale riservato nella programmazione del proprio territorio, intende procedere alla variante n. 1 agli atti del PGT come sopra approvati, al fine di adeguarli agli effettivi bisogni del territorio;

Visto il documento di indirizzo appositamente predisposto dall'Assessorato all'Urbanistica, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale all'avvio del procedimento per la redazione di variante generale agli atti costituenti il vigente PGT;

Visto l'art. 2, comma 5, della L.R. 12/2005 e s.m.i. che recita "Il governo del territorio si caratterizza per: a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati";

Visto l'art. 13 della citata L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale stabilisce:

Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio)

1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. In fase di prima approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.

2. Prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.

3. Prima dell'adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.

4. Entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito

informatico dell'amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.

5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell'atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa.

5-bis. Fino all'approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.

6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'A.S.L. e all'A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena d'inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.

7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all'adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

8. *Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.*

9. *La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.*

10. *Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.*

11. *Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.*

12. *Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.*

13. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.*

14. *I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell'avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni.*

14-bis. *I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.*

Osservato quindi che in base al comma 13 del sopracitato art. 13, le disposizioni inerenti la formazione del PGT si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT;

Dato atto che il medesimo art. 13 della L.R. 12/2005 prevede che, prima del conferimento dell'incarico di redazione della variante agli atti del P.G.T., il Comune pubblichi l'avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, può presentare suggerimenti e proposte, potendo determinare altresì altre forme di pubblicità e partecipazione;

Considerato che occorre procedere con l'avviso di "avvio del procedimento" di cui al precitato art. 13, comma 2, rendendosi necessario stabilire i termini entro i quali presentare suggerimenti e/o proposte da parte di chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi;

Ritenuto di dare diffusione dell'avvio del procedimento di variante, indicando un termine non inferiore a sessanta giorni, con le seguenti modalità:

- ~ pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;
- ~ affissione all'albo pretorio on line;
- ~ pubblicazione sul sito internet comunale;
- ~ affissione di manifesti;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

Richiamato l'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", il quale stabilisce:

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di

governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.

3-ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3-quater. L'autorità competente per la VAS:

a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;

b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;

d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.

3-quinquies. Per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei

rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.

Considerato quindi che, in base al precitato art. 4, la variante al documento di piano è sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al comma 1;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.G.R. 13/03/2007 n° 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 8/6420 del 27/12/2007, con deliberazione n° 8/10971 del 30/12/2009 e n° 9/761 del 10/11/2010;

Vista la circolare relativa a "L'applicazione della valutazione ambientale dei piani e dei programmi – VAS nel contesto comunale" approvata con decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 13071 del 14/12/2010;

Atteso che, in base alle disposizioni sopra citate:

Avviso di avvio del procedimento.

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento, sul sito web SIVAS e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS.

Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione:

- *l'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:*
- *i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;*
- *le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;*
- *i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;*
- *le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.*

PROPONE

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare quale atto di indirizzo per la redazione di variante generale agli atti costituenti il vigente Piano di Governo del Territorio (allegato A) il documento appositamente predisposto dall'Assessorato all'Urbanistica;
- 3) di dare formale avvio, per le motivazioni in premessa, la redazione della variante n. 1 agli atti del vigente P.G.T.(Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi), approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 21.06.2010 avente per oggetto “Esame delle osservazioni – controdeduzioni ed approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio”, i cui atti hanno assunto efficacia a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41 del 13.10.2010;
- 4) di dare atto che prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti della variante al PGT, verrà pubblicato un avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo in 60 giorni il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;
- 5) di rendere noto che il Comune di Magnago intende avviare il procedimento di redazione della variante al PGT, il quale è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS, come previsto dagli indirizzi generali per la VAS;
- 6) di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno individuati:
 - l'autorità procedente;
 - l'autorità competente;
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
 - le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
 - i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- 7) di procedere alla diffusione dell'avvio del procedimento di variante con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;
 - b) affissione all'albo pretorio on line;
 - c) pubblicazione sul sito internet comunale;
 - d) affissione di manifesti;
- 8) di fissare un termine di sessanta giorni, dalla pubblicazione dell'avviso, per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte degli interessati;
- 9) di approvare lo schema di avviso di avvio del procedimento, allegato alla presente deliberazione;
- 10) di nominare, come responsabile del procedimento, il Funzionario responsabile del Settore Ambiente e Territorio Urbanistica per l'espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione.

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174 s.m.i:

*per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Francesco Pastori)

*per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Maria Luisa Giani)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare quale atto di indirizzo per la redazione di variante generale agli atti costituenti il vigente Piano di Governo del Territorio (allegato A) il documento appositamente predisposto dall'Assessorato all'Urbanistica;
- 3) di dare formale avvio, per le motivazioni in premessa, la redazione della variante n. 1 agli atti del vigente P.G.T.(Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi), approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 21.06.2010 avente per oggetto “Esame delle osservazioni – controdeduzioni ed approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio”, i cui atti hanno assunto efficacia a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41 del 13.10.2010;

4) di dare atto che prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti della variante al PGT, verrà pubblicato un avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo in 60 giorni il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;

5) di rendere noto che il Comune di Magnago intende avviare il procedimento di redazione della variante al PGT, il quale è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS, come previsto dagli indirizzi generali per la VAS;

6) di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno individuati:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

7) di procedere alla diffusione dell'avvio del procedimento di variante con le seguenti modalità:

- a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;
- b) affissione all'albo pretorio on line;
- c) pubblicazione sul sito internet comunale;
- d) affissione di manifesti;

8) di fissare un termine di sessanta giorni, dalla pubblicazione dell'avviso, per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte degli interessati;

9) di approvare lo schema di avviso di avvio del procedimento, allegato alla presente deliberazione;

10) di nominare, come responsabile del procedimento, il Funzionario responsabile del Settore Ambiente e Territorio Urbanistica per l'espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione.

QUINDI

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : PICCO CARLA

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Angelo Monolo

La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 20/11/2013 per rimanervi 15 gg. Consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

La Responsabile
F.to: Rag.Maria Luisa Giani

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

La Responsabile del Settore Amministrativo-
Finanziario
Rag.Maria Luisa Giani

ESECUTIVITA'

- (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
() esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA

- () RATIFICATA con deliberazione consiliare n. ____ del ____
() MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione G.C. n. ____ del ____
() REVOCATA con deliberazione G.C. n. ____ del ____